

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA**

la **Procura della Repubblica di Milano**, di seguito denominata "Procura", nella persona del Procuratore Capo, dott. Marcello Viola

E

la **Banca d'Italia**, nella persona del Governatore, dott. Fabio Panetta

di seguito congiuntamente indicate come **"le Parti"**

VISTI il decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 7, ai sensi del quale "1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio [...]. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. 2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, [...] hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati [...]";

VISTI il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 4, comma 8, che prevede il segreto d'ufficio - applicabile con modalità e limiti analoghi a quelli del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 - anche per le notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia in ragione dell'attività di vigilanza svolta sui soggetti abilitati all'esercizio dei servizi o alle attività di investimento;

VISTO l'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 come da ultimo modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, ai sensi del quale "L'autorità giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio,

l'autoriciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ovvero le attività preordinate al compimento di uno o più atti con finalità di finanziamento del terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne dà comunicazione alle autorità di vigilanza di settore e alla UIF per gli adempimenti e le analisi di rispettiva spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio. La comunicazione può essere ritardata quando può derivarne pregiudizio alle indagini. Le Autorità di vigilanza di settore e la UIF, fermo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera a), comunicano all'autorità giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti adottati";

VISTO l'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 da ultimo modificato dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ai sensi del quale "Salvo quanto previsto dal comma 1-bis e fuori dai casi di cooperazione tra le forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, tutte le informazioni, in possesso delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e rilevanti per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto, sono coperte da segreto d'ufficio. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ovvero alle forze di polizia di cui al primo periodo, quando le informazioni siano necessarie per le indagini o per lo svolgimento di un procedimento penale [...]";

VISTO il Regolamento UE del Consiglio del 15 ottobre 2013, n. 1024, istitutivo del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

VISTI il Regolamento UE della Banca Centrale Europea (BCE) del 16 aprile 2014, n. 468 e, in particolare, l'art. 136 il quale stabilisce che, se nel corso dell'espletamento dei propri compiti ai sensi del regolamento sull'MVU, la BCE ha motivo di sospettare che possa essere stato commesso un illecito penale, richiede all'Autorità nazionale di vigilanza competente di deferire la questione alle autorità competenti per le indagini penali, in conformità al diritto nazionale;

VISTA la decisione della BCE del 30 giugno 2016 n. 1162 secondo la quale le informazioni relative a banche attribuite alla responsabilità di vigilanza della BCE (cd. banche *significant*) richieste dall'Autorità nazionale competente per le indagini penali vengono fornite, previo raccordo con la BCE, dall'Autorità nazionale di vigilanza competente la quale, anche nell'ambito del MVU, continua a svolgere il ruolo di interlocutore principale con l'Autorità giudiziaria;

PRESO ATTO del supporto alle attività dell'Autorità giudiziaria nel tempo prestato dalla Banca d'Italia attraverso, in particolare, l'inoltro di segnalazioni di fattispecie di potenziale rilevanza penale, la trasmissione di dati e notizie utili per le indagini in corso e il

riscontro di richieste di informazioni formulate nell'ambito di procedimenti, nonché attraverso lo svolgimento, da parte di dipendenti dell'Istituto, di consulenze tecniche d'ufficio volte a soddisfare esigenze di analisi e approfondimento con riguardo a una variegata gamma di fenomeni delittuosi in materia bancaria e finanziaria;

PRESO ATTO, in particolare, della proficua collaborazione assicurata in modo continuativo alla Procura di Milano nell'ambito di indagini condotte nel campo della criminalità economica e finanziaria da dipendenti della Banca d'Italia facenti parte di un apposito Nucleo stabilmente istituito a Milano;

TENUTO CONTO che la sinergia con l'Autorità giudiziaria si è rivelata fondamentale per la Banca d'Italia in aree cruciali quali la tutela del risparmio, la prevenzione e il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e il corretto svolgimento dei rapporti tra banche e clienti, consentendo anche di orientare in modo più efficiente l'attività di vigilanza sugli intermediari;

CONSIDERATA la necessità di massimizzare il grado di efficacia complessiva delle misure volte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità economica e finanziaria, anche in considerazione dei rischi che tali fenomeni possono determinare per la stabilità del sistema bancario e finanziario;

RAVVISATA quindi l'esigenza di rafforzare la collaborazione già in essere tra la Banca d'Italia e la Procura, al fine di assicurare un più proficuo svolgimento delle predette attività di prevenzione e contrasto;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 Finalità

Con il presente Protocollo le Parti individuano modalità volte ad assicurare la più ampia ed effettiva collaborazione al fine di agevolare le rispettive funzioni tenuto conto delle attribuzioni di ciascuna.

Art. 2 Trasmissione di informazioni e richieste da parte della Banca d'Italia

In tutti i casi in cui, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, la Banca d'Italia accerti fattispecie di possibile rilievo penale ne dà senza indugio comunicazione alla Procura, anche ai sensi dell'art. 331 c.p.p., fermo, comunque, quanto disposto dall'art. 7, comma 2, del TUB, se del caso previo coordinamento con la BCE.

La Banca d'Italia comunica inoltre alla Procura ogni informazione che possa ritenersi rilevante in relazione alle indagini penali in corso.

La Banca d'Italia comunica all'Autorità giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti

eventualmente adottati a seguito delle comunicazioni effettuate da quest'ultima ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

La Banca d'Italia può richiedere alla Procura informazioni e documenti concernenti procedimenti penali rilevanti ai fini dell'attività di vigilanza (a titolo di mero esempio, in materia di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali ovvero di autorizzazione di operazioni straordinarie), ivi inclusi gli avvisi di conclusione di indagini preliminari che vedono coinvolti intermediari vigilati, qualora non ostino esigenze di tutela del segreto istruttorio.

Art. 3 Richieste e informative della Procura

Nei casi in cui la Procura, anche mediante apposita delega agli organi di polizia giudiziaria di cui si avvale per lo svolgimento delle funzioni, rivolga alla Banca d'Italia richieste volte a conoscere eventuali attività espletate ovvero provvedimenti adottati connessi con le indagini in corso, la Banca d'Italia trasmette tempestivamente le informazioni e la documentazione richieste, se del caso previo coordinamento con la BCE.

La Procura rende alla Banca d'Italia le comunicazioni previste dall'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e, in generale, fornisce alla stessa, nei limiti consentiti dal segreto istruttorio, informazioni acquisite nell'attività di indagine di possibile utilità a fini di vigilanza.

Art. 4 Nucleo permanente

Presso la Sede di Milano della Banca d'Italia opera un Nucleo permanente costituito da dipendenti dell'Istituto in possesso di qualificata professionalità, con il compito di facilitare i flussi informativi previsti dal presente Protocollo e di fornire collaborazione all'Autorità giudiziaria nel contrasto alla criminalità economica e finanziaria.

In particolare, gli addetti al Nucleo possono svolgere, in via autonoma rispetto alla Banca d'Italia, incarichi di consulenza tecnica per la Procura e altre attività di supporto e ausilio alle indagini, anche tramite la richiesta di dati e informazioni ai competenti uffici della Banca d'Italia; previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, collaborano alla comunicazione all'Istituto di eventuali criticità a carico degli intermediari, accertate o emerse nell'ambito delle investigazioni.

La Banca d'Italia assicura che il Nucleo disponga di risorse umane adeguate allo svolgimento dei propri compiti e si impegna a soddisfare - anche di concerto con la Sede di Milano - esigenze di personale a carattere temporaneo ed occasionale.

Le consulenze tecniche e le ulteriori attività di supporto e ausilio alle indagini sono prestate dagli addetti al Nucleo a titolo personale e senza oneri a carico della Procura.

Art. 5 Altre forme di collaborazione

Le Parti definiscono congiuntamente aree tematiche in relazione alle quali effettuano riunioni periodiche, anche in videoconferenza, per l'analisi congiunta di dati e informazioni ritenuti utili per lo svolgimento delle rispettive attività.

Le Parti, al fine di ottimizzare i processi di addestramento e formazione, possono procedere alla reciproca offerta o alla realizzazione congiunta di corsi di qualificazione e aggiornamento del personale dipendente.

Art. 6 Referenti per la collaborazione

Le Parti individuano quali referenti per la collaborazione: per la Procura, il Procuratore coordinatore del primo Dipartimento; per la Banca d'Italia, il Capo del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza (RIV) del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria.

Al fine di agevolare le comunicazioni e gli scambi informativi, le Parti indicano le seguenti caselle di posta elettronica certificata:

- a) per la Procura: OMISSIS;
- b) per la Banca d'Italia: OMISSIS.

Art. 7 Validità, integrazioni e modifiche del Protocollo

Il presente Protocollo ha una validità di cinque anni a decorrere dalla relativa sottoscrizione; lo stesso si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza, salvo che le Parti non convengano diversamente.

Il Protocollo, inoltre, potrà essere integrato o modificato, anche prima della scadenza, di comune accordo tra le Parti.

Art. 8 Oneri finanziari

Il Protocollo non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti.

Art. 9 Riservatezza delle informazioni

Le Parti si impegnano a utilizzare informazioni e documenti nel rispetto del grado di riservatezza e segretezza loro proprio avuta presente, in particolare, la normativa nazionale ed europea in materia di segreto d'ufficio e professionale. Le Parti si impegnano inoltre a predisporre per la conservazione anche documentale degli stessi adeguati presidi di sicurezza.

Qualora gli elementi trasmessi riguardino notizie, atti o documenti coperti da segreto istruttorio, la Banca d'Italia si impegna a garantire la segretezza di tali informazioni nei riguardi dei terzi e la loro eventuale ostensione, anche nei confronti della BCE, avverrà

previo accordo con la Procura.

Restano fermi l'applicazione delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e il rispetto dei presidi, anche procedimentali, volti alla tutela della riservatezza di informazioni ricevute da altre autorità.

Roma, lì 26 novembre 2025

Per la Banca d'Italia

Per la Procura della Repubblica di Milano

Il Governatore
Fabio Panetta

Il Procuratore
Marcello Viola